

N. 3797 Repertorio

N. 2846 Raccolta

VERBALE DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DI ENTE TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di ottobre.

In Niscemi in Contrada Pilacane presso l'oratorio della Parrocchia Anime Sante.

Avanti a me Dott. LEANZA MARCELLO Notaio residente in Niscemi ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile riunito di Gela e Caltanissetta, è comparso il Signor:

- **GAROFALO MAURIZIO**, nato a Niscemi (CL) il 16 marzo 1951, residente a Niscemi (CL), via G. Matteotti n. 11, Codice Fiscale GRFMRZ51C16F899X, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale legale rappresentante della associazione **"Confraternita di Misericordia di Niscemi, associazione di volontariato"**, con sede in Niscemi, via F.lli Bandiera n. 1, ove domicilia per la carica, C.F. 90006500855. L'associazione è iscritta presso il Registro Generale Regionale della Sicilia elenco delle Organizzazioni di volontariato al n. 101 giusta decreto n. 1189 del 12 Luglio 1996.

Detto comparante della cui identità personale io notaio sono certo mi chiede di ricevere il seguente atto.

Il signor Garofalo Maurizio agendo nella qualità di legale rappresentante della predetta associazione mi chiede di ricevere il verbale di assemblea dei soci di detto ente riunitasi per questo giorno luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello statuto associativo con adeguamento alla riforma del Terzo Settore come previsto dal D.LGS 117/2017.
- conferma cariche sociali;

Assume la presidenza dell'assemblea il medesimo comparante il quale dà atto che:

- sono presenti, in proprio o per deleghe regolarmente acquisite agli atti sociali, i signori associati per come risulta nel foglio presenze che in originale si allega al presente verbale sotto la lett. **"A"**, previa dispensa dalla lettura:

- che sono presenti n. 43 soci di cui 32 personalmente e n. 11 per deleghe che restano acquisite agli atti sociali, che rappresentano i. quorum per la regolare costituzione dell'assemblea straordinaria a termini dell'art 46 dello statuto;

- che l'assemblea pertanto è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

L'assemblea elegge quale Presidente per dirigere i lavori il medesimo Garofalo Maurizio.

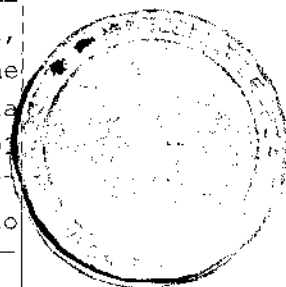
In primo luogo il Presidente dà atto che in attuazione del D.LGS 117/2017 è necessario adeguare lo statuto della associazione alla nuova normativa al fine di assumere la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE con i relativi benefici fiscali;



NOTAIO

Dott. Marcello Leanza

REGISTRATO A GELA
il 9 novembre 2020
al n. 2237 serie 1T
Esente



Dà atto che l'ente è già iscritto presso il Registro delle Organizzazioni di Volontariato come in epigrafe indicato e che oggi intende chiedere il riconoscimento ed ottenere la personalità giuridica secondo la procedura prevista ai sensi del DLGS 117/2017;

In conseguenza della scelta di adeguare lo statuto alla nuova normativa l'associazione verrà iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), che a tutt'oggi non è operativo. Lo statuto da adottare verrà iscritto in detto Registro successivamente, d'ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 54 del CDS attraverso il procedimento di "migrazione automatica";

Il Presidente prende la parola e chiarisce all'assemblea i motivi che rendono opportune le modifiche;

Vengono illustrati chiarimenti anche in ordine alla nuova normativa;

Il Presidente rende noto che ai sensi dell'art. 46 del vigente statuto è stato rilasciato il consenso alla modifica da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia;

Ai fini della valutazione del patrimonio netto richiesto dalla nuova normativa per l'iscrizione nel RUNTS mi consegna l'estratto conto aggiornato al 15/10/2020 n. 20519/300362417, intrattenuto presso la Banca Unicredit di Niscemi che in copia si allega previa dispensa dalla lettura datane sotto la lett. **"B"** unitamente alla attestazione redatta dal dott. Erba Pino Presidente dell'Organo di Controllo della predetta associazione che si allega sotto la lett. **"C"** previa dispensa dalla lettura;

- il Presidente riferisce inoltre, come già noto, che è stato approvato dall'assemblea il bilancio consuntivo per l'anno 2019 in data 27 Settembre 2020;

- tale documentazione, comprensiva della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà consegnata su richiesta, ai competenti Uffici al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

Il Presidente propone all'assemblea i nominativi di coloro che assumeranno le cariche;

Dopo breve discussione la proposta viene messa ai voti e l'assemblea all'unanimità dei presenti, per alzata di mano

DELIBERA

- di modificare lo statuto sociale secondo il testo che è stato letto in assemblea che integralmente si riporta nello statuto che viene allegato sotto la lett. **"D"** previa dispensa dalla lettura;

- vengono confermate le cariche sociali, senza variazione alcuna;

l'Assemblea, considerato il lasso di tempo che intercorrerà tra oggi e il momento in cui sarà istituito il RUNTS, in considerazione del fatto che il patrimonio sociale potrebbe

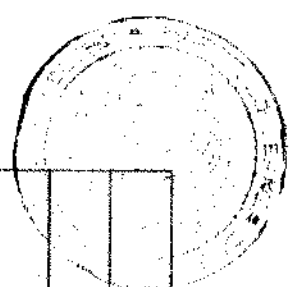
Allegato "A"
al n. 3797 di Rep.
al n. 2866 di Racc.

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA DEL 18/10/2020

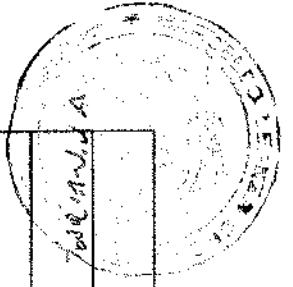
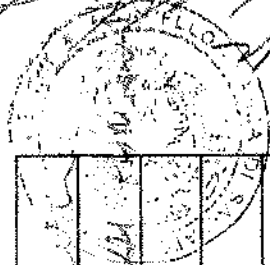
COGNOME	NOME	FIRMA	FIRMA PER DELEGA	NOME DEL DELEGATO
1 ALLIA	PIETRO	<i>Pietro Allia</i>	35.5	
2 ALMA	CHIARA	<i>Chiara Alma</i>	35.5	
3 ALMA	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Alma</i>	35.2	
4 ALMA	TANO	<i>Tano Alma</i>	35.5	
5 ALMA	SELENIA	<i>Selenia Alma</i>	35.8	
6 AMATO	CONCETTA		<i>Concetta Amato</i>	<i>Maria Grazia</i>
7 ANGARELLI	MARIA GRAZIA	<i>Maria Grazia</i>	<i>Maria Grazia</i>	<i>Maria Grazia</i>
8 ARDENTI	EMANUELE	<i>Emanuele Ardeni</i>	35.6	
9 AVILA	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Avila</i>	36.6	
10 BELLISSIMO	GIUSI	<i>Giusi Bellissimo</i>	35.8	
11 BLANCO	GIUSEPPA	<i>Giuseppa Blanco</i>		
12 BLANCO	VANESSA		<i>Vanessa Blanco</i>	<i>Vanessa Blanco</i>
13 BUSCEMI	FRANCESCA			
14 CANNIA	MARIA ELISA			
15 CARNAZZO	GIUSEPPA		<i>Carinazzo Maria</i>	<i>Maria Grazia</i>
16 CARNAZZO	MARIA	<i>Maria Carinazzo</i>		

17	CASSARA'	TANINA			
18	CINQUERRUI	CARMELO FERNANDO			
19	CINQUERRUI	GAETANA			
20	DI DIO CAFISO	CARMELA			ALCANTARA
21	DI VINCENZO	PALMA			36.2
22	DI VINCENZO	SALVATORE			
23	DIMARTINO	ALFONSO			
24	DRAGOTTA	ROCCA			35.5
25	ERBA	PINO			36.4
26	FICICCHIA	CONCETTA			
27	GALES	GIUSEPPE			35.8
28	GAROFALO	MAURIZIO			36.4
29	GENTILE LIARDO	ROSARIA			
30	IACONA	TIZIANA			36.4
31	INCARBONE	IGNAZIA MARIA			
32	LA LISA	SALVATORE			36.5
33	LA ROCCA	GIUSEPPE			36.4
34	LA ROCCA	VINCENZO			36.4

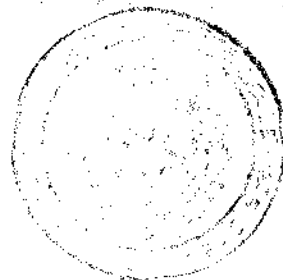
[Handwritten signatures and stamps at the top of the page]



34	LIARDO	ALBERTO			SESTILE 10/10/80	Giuseppe
35	LIARDO	SAVERIO ELIO			10/10/80	Antonio
36	MANTELLI	MARIANNA		Cons. Telle		
37	MONELLI	GIUSEPPE				
38	MONGELLI	FRANCESCO		Cons. Telle	35,3	
39	MINARDI	MARIA CONCETTA		Cons. Telle	35,3	
40	PARRIMUTO	MARIO		Cons. Telle		
41	PATTI	ANTONIO		Cons. Telle		
42	PIAZZA	GIUSEPPE		Cons. Telle		
43	PISANO	GIACOMO		Cons. Telle		
44	PRETI	GIUSEPPE		Cons. Telle		
45	RANDAZZO	ROSARIO		Cons. Telle		
46	RIZZO PISCOPO	FRANCESCA		Cons. Telle		
47	SALERNO	ROSARIA		Cons. Telle		
48	SENTINA	GAETANA		Cons. Telle		
49	SPINELLO	LUCIANO		Cons. Telle		
50	TAIBI	LAURA		Cons. Telle		
51	TOMMASI	MARIA CONCETTA		Cons. Telle		



Allegato " B "
 al n. 3797 di Rep.
 al n. 2846 di Racc.



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
 DI NISCEMI ODV
 VIA REGINA MARGHERITA 58
 93015 NISCEMI (CL)

Gentile Cliente,

Le attestiamo che il saldo del suo conto corrente n. 20519/300362417, alla data del 15/10/2020 è di euro 49.607,79. In allegato un E/C del mese corrente.

Niscemi, 15/10/2020

NISCEMI
 Via Umberto I, 4
 93015 Niscemi (CL)
 Direttore Dott. C. De Ricco
 Unicredit SPA Filiale di Niscemi



[Handwritten signature]

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI NISCEMI ODV
VIA REGINA MARGHERITA 58
93015 NISCEMI CL

LISTA MOVIMENTI

Filiale Data da	20519 01.10.2020	Numero conto Data a	0000300362417 15.10.2020	Divisa Saldo Al	15.10.2020	EUR 49.807,79
01.10.2020				Saldo iniziale		28.752,6
Data contabile	Data valuta					Importo
01.10.2020	01.10.2020	9930-90129-177776-10 IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020				-18,0
01.10.2020	30.09.2020	9090-90196-200007-20 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				-25,1
06.10.2020	06.10.2020	9202-99505-25625-10 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CINQUE PER MILLE PER: /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 2018 IMPORTO EROGA TO EURO 21.897,03 CODICE FI SCALE INTESTATARIO 90006500855 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00				21.897,0
06.10.2020	06.10.2020	9202-99486-66083-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RANDAZZO ANTONIO LUIGI ROSARIO PER: acconto busta paga Settembre 2020 COMM: 0,74 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00				-1.000,7
15.10.2020				Saldo finale		49.807,7



Handwritten signature



Dott. Pino Erba

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Dirigente Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico del Giudice e della P.A.

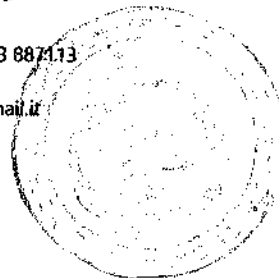
Via Ruggero Settimo, 79

93015 NISCEMI (CL)

Tel. : 0933 957051 - Fax: 0933 887113

E-mail: erba.pino@tiscali.it

Pec: pino.erba@odcec.legalmail.it



Allegato " C "
al n. 3787 di Rep.
al n. 2846 di Racc.

Al Signor Governatore della Confraternita di
Misericordia di Niscemi ODV
NISCEMI

Oggetto: Relazione asseverata ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 del
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 della Confraternita di Misericordia di Niscemi-

Preg.mo Signor Governatore,

Il sottoscritto dott. Pino Erba, nato a Niscemi (CL) il 01/09/1958, residente a Niscemi (CL) in
via Ruggero Settimo, 79 codice fiscale: RBEPNI58PO1F899J, telefono: 0933957051-fax:
0933887113, e-mail: erba.pino@tiscali.it PEC: pino.erba@odcec.legalmail.it iscritto da oltre
10 anni: nel registro dei Revisori contabili:

Numero Iscrizione:	21793
Data Decreto Ministeriale:	12/04/1995
Gazzetta Ufficiale:	n.31BIS del 21/04/1995



Rende la presente asseverazione prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di

- avere esaminato le scritture contabili della Confraternita di Misericordia di Niscemi, anche
con il supporto della documentazione extracontabile necessaria per i dovuti riscontri.

PRESENTA

la propria relazione asseverata e finalizzata alla acquisizione della personalità giuridica ex
art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 della Confraternita di Misericordia di Niscemi.

La norma citata così prescrive:

- Art. 22 Acquisto della personalità giuridica.



Dott. Pino Erba

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Dirigente Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico del Giudice e della P.A.

Via Ruggero Settimo, 79

93015 NISCEMI (CL)

Tel. : 0933 957051 - Fax: 0933 883413

E-mail: erba.pino@tiscali.it

Pec: pino.erba@odcec.legalmail.it



1. Omissis

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. omissis

La revisione contabile si è basata sull'attività richiesta dal comma 2 e 4 della norma citata sopra ed in particolare la verifica del patrimonio minimo di cui al comma 4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

Nel caso in specie non si tratta di fondazione ma di associazione e, pertanto, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è il possesso di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro.

**Dott. Pino Erba**

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Dirigente Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico del Giudice e della P.A.

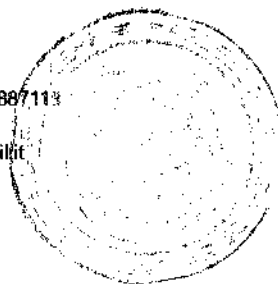
Via Ruggero Settimo, 79

93015 NISCEMI (CL)

Tel. : 0933 957051 - Fax: 0933 887113

E-mail: erba.pino@tiscali.it

Pec: pino.erba@odceclegalmail.it

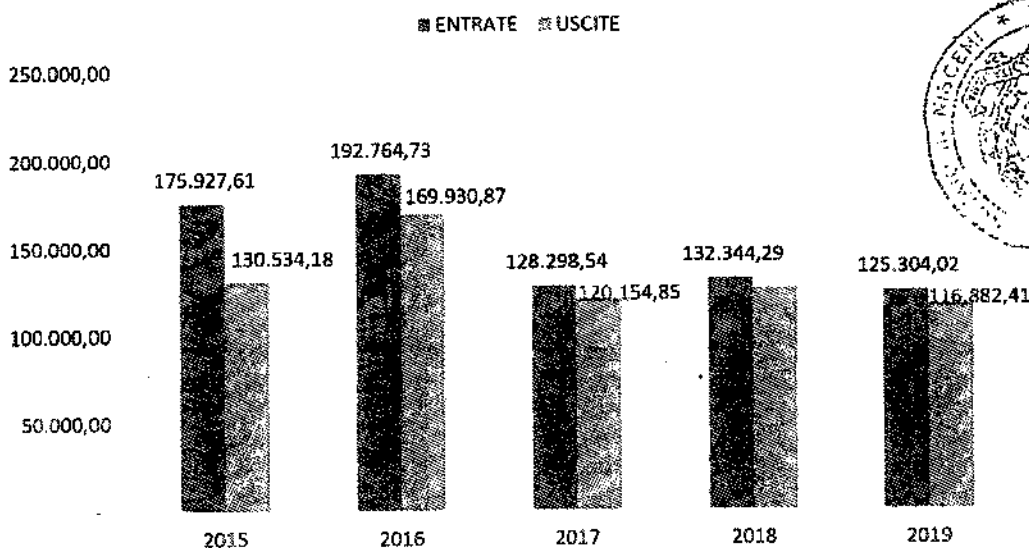


E' stato esaminato il conto corrente n. 20519/300362417, intestato alla Misericordia di Niscemi e intrattenuto con la Banca UniCredit agenzia di Niscemi, che alla data del 15/10/2020 presenta un saldo disponibile di € 49.607,79 (cfr. allegato -attestazione Banca Unicredit SpA).

Sono stati esaminati gli ultimi 5 bilanci consuntivi regolarmente approvati e redatti nel rispetto delle leggi ed in modo particolare del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", che all'art. 13, comma 2 così prescrive: " Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa "

Si presenta il grafico dell'andamento storico degli ultimi 5 bilanci consuntivi

Andamento storico ultimi 5 anni bilancio consuntivo della Misericordia di Niscemi



E' stato esaminato l'elenco dei clienti e dei fornitori e da una attenta verifica alla data odierna risulta quanto segue: risultano le seguenti n. 3 fatture da pagare:

- 1) fattura n°20/153/C del 28/09/2020 importo. 195,00 ditta Emulo Motors
- 2) fattura 20/155/C del 28/09/2020 importo 140,00 ditta Emulo Motors
- 3) fattura 570 del 13/10/2020 importo 140,00 ditta Decaplast.



Dott. Pino Erba

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Dirigente Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico del Giudice e della P.A.

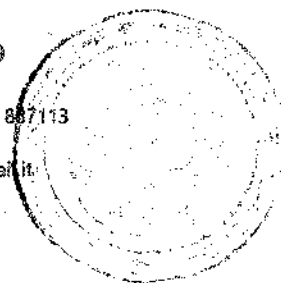
Via Ruggero Settimo, 79

93015 NISCEMI (CL)

Tel. : 0933 957051 - Fax: 0933 887113

E-mail: erba.pino@tiscali.it

Pec: pino.erba@odcec.legalmail.it



IN FEDE
PINO ERBA

17.10.2020 18:17:30 UTC

f.to* digitalmente Pino Erba

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 e ss. D.Lgs.
n. 82/2005



Allegato "D"
al n. 3397 di Rep.
al n. 2846 di Rec.



STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

STATUTO della CONFRATERNITA DI MISERICORDIA NISCEMI

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Niscemi l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NISCEMI ODV" con sede in Niscemi, Via Fratelli Bandiera, 1, Diocesi di Piazza Armerina.

Articolo 2 - Principi Ispiratori

La Misericordia di Niscemi è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi Giuridici

La Misericordia di Niscemi è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canonici 298-311 "Norme comuni" e canonici 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative, anche nell'ambito della formazione continua e congressuale in ambito sanitario;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e ss.mm.ii. od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, il contrasto dei fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento.

s) promuovere iniziative di politiche attive del lavoro, di

tirocini e stage formativi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

t) Ogni altra iniziativa medico/sanitaria/ambulatoriale e non, non compresa nelle attività principali alla lettera c;

u) Ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato e consentita dalla legge.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo, di regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) attività, gestione di strutture residenziali e di cura alla persona, purché risulti strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 5 - Attività di Formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento

all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni

se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative c/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati;
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutarî.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il Volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni

loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi Operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli buonavoglia.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifica dei confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o

buonavoglia. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli Buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età. La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di Iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intransmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti Disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano

incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli Organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e Buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di

convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa essere identificati dal Governatore e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 24 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 - Quorum Costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum Deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 - Attibuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attibuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o con l'ausilio di strumenti telematici in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. È ammessa la possibilità che le riunioni del Magistrato si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Governatore e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della

Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento. Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei

confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i

predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;

e) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti. Le liste devono riportare il nome del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri, due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari al 4% degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre all'Associazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

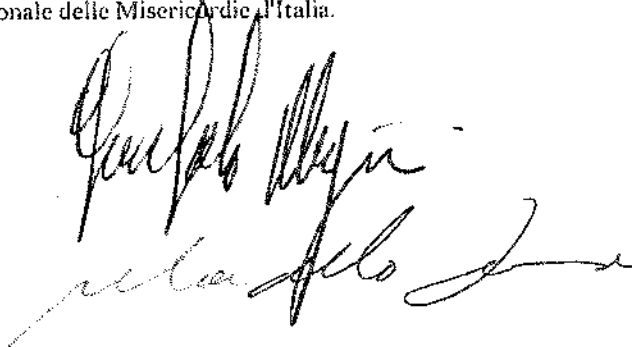
Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.



nelle more, subire variazioni, conferisce ampia delega al
Presidente Maurizio Garofalo per depositare presso i
competenti uffici tutta la documentazione richiesta per
verificare l'esistenza del patrimonio minimo e ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara
chiusa la seduta alle ore undici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura al comparente che lo approva trovandolo
conforme alla propria volontà. Scritto in parte a macchina da
persona di mia fiducia in parte a mano da me Notaio su di due
fogli per cinque pagine fin qui. Viene sottoscritto alle ore
undici e minuti quindici.

FIRMATO:

GAROFALO MAURIZIO

MARCELLO LEANZA NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO).

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
AI MIEI ROGITI, COMPOSTA DA 2
FOGLI PER CINQUANTA RIGHE E SI
RILASCIATA IN CARTA LIBERA
PER USO atto contenzioso

Niscemi, li

09/11/2020

Marcello Leanza